

## **TI\_GERICHTE 52.1997.42 vom 26. März 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-03-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1997.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.42)

FR: TI\_GERICHTE 52.1997.42 du 26 mars 1997

IT: TI\_GERICHTE 52.1997.42 del 26 marzo 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1997 52.1997.42 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1997 52.1997.42 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.03.1997 52.1997.42

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00042 Lugano 26 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 5 marzo 1997 di Comune di \_\_\_\_\_ contro la decisione 18 febbraio 1997, no. 595, del Consiglio di Stato che per l'anno scolastico 1997/1998 autorizza il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di \_\_\_\_\_; richiamato l'art. 48 PAmM; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 18 febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha risolto di autorizzare per l'anno scolastico 1997/98 il mantenimento a metà tempo della sezione di scuola dell'infanzia del Comune di \_\_\_\_\_; che il Governo si è riservato di riesaminare la questione alla luce di nuovi dati statistici; che nella medesima decisione ha invitato il Municipio di \_\_\_\_\_ a decretare lo scioglimento del rapporto d'impiego alla maestra \_\_\_\_\_, a titolo cautelativo, entro il 28 febbraio 1997; che la risoluzione governativa è stata resa sulla base degli art. 10 della legge della scuola, 16 e 17 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, 60 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello stato e dei docenti; che avverso tale decisione il Municipio di \_\_\_\_\_ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo il mantenimento a tempo pieno della sezione di scuola dell'infanzia; che, per l'esito del presente giudizio, non è necessario riassumere gli argomenti addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame; Considerato, in diritto che, a norma dell'art. 48 PAmM, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere con breve motivazione i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non è data per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo; che contro le decisioni di un Dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato, il ricorso a questo tribunale è quindi proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmM); che la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, applicabile al caso in esame, non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale ad occuparsi della contestazione; che, dato l'esito, non si prelevano né spese né tassa di

giustizia. visti gli art. 3, 18, 28, 48, 60 PAmm; 1 e seg. della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.